



TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. ~~639~~ del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 e rimessa in decisione all'udienza del 29.03.2022, vertente

tra

~~SA~~, con il patrocinio dell'avv. ~~Stefano~~, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via ~~San~~ n. 2, - VITERBO

APPELLANTE

contro

~~AMAR S.A.S. DI SANTE GIULIA~~, con il patrocinio dell'avv. Marco Marianello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Mario Montefusco n. 4, - ROMA

APPELLATA

e nei confronti di

~~AGENZIA~~ S.P.A., con il patrocinio dell'avv. ~~Stefano~~, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via ~~San~~, - ROMA

APPELLATA

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo del 06.08.2019 n.

~~639~~.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.

~~SA~~ proponeva appello avverso la sentenza n. ~~639~~ emessa dal Giudice

di Pace di Viterbo in data 06.08.2019, a definizione del procedimento iscritto al N. ~~731/2019~~ R.G., con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da lei proposta, avente ad oggetto la condanna della società ~~Alitalia S.p.A. di Sesto San Giovanni~~ e di ~~Alitalia S.p.A.~~ per la responsabilità del sinistro, verificatosi in data 12/12/2014, presso il centro commerciale sito in ~~Viterbo~~ a seguito del quale aveva riportato un forte trauma contusivo al ginocchio, nonché alla mano e all'anca sinistra, oltre alla frattura di un dente, con il riconoscimento di giorni 5 di prognosi.

L'appellante censurava la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria, avendo escluso il nesso causale tra la caduta e le lesioni allegate.

A sostegno della domanda rilevava come, dagli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, era emersa l'assenza di segnaletica circa la presenza di ghiaccio, ovvero di alcuna indicazione circa la intrinseca scivolosità della pavimentazione esterna del centro commerciale. Deduceva, inoltre, la mancanza delle strisce di ardesia nonché dell'indicazione di alcun percorso maggiormente sicuro per i pedoni che ivi transitavano.

Pertanto, rilevava una responsabilità in capo alla società ~~Alitalia S.p.A.~~, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio del *neminem laedere*, gravando sulla stessa l'obbligo di assicurare che il transito pedonale nel centro commerciale (al di fuori delle singole proprietà) avvenisse in modo sicuro, dunque, senza mettere a rischio l'incolumità degli avventori, ovvero segnalare tempestivamente ogni possibile e prevedibile fonte di pericolo.

Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito riformasse la sentenza recante n. ~~731/2019~~ emessa dal Giudice di Pace di Viterbo in data 06.08.2019, con l'accertamento della responsabilità del sinistro, verificatosi in data 12/12/2014, presso il centro commerciale sito in ~~Viterbo~~, in capo alla ~~Alitalia S.p.A. di Sesto San Giovanni~~; chiedeva altresì di condannare la società convenuta ai sensi degli artt. 2051 c.c., ovvero, in subordine nei termini previsti di cui all'art. 2043 cc, in solido con la ~~Alitalia S.p.A.~~ S.p.a., in persona del legale rapp.te. p.r., al risarcimento di tutti danni patrimoniali e morali, subiti e *subendi* da parte attrice in seguito all'evento, quantificati nella misura di Euro 4.941,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di

spese e competenze professionale di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva, la ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto; nonché la conferma della sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. ~~XXXXXXXXXX~~ oltre che la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si costituiva, in data 20.07.2020, la società ~~XXXXXXXXXX S.p.A. Di Sordani Giovanni Maria~~ chiedendo: *“in via principale di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. ~~XXXXXXXXXX~~ poiché fondata sia in fatto che in diritto; in via subordinata nella denegata ipotesi di condanna dell'appellata, dichiarare tenuta la ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. a manlevare e tenere indenne la ~~XXXXXX~~ S.a.s. e, per l'effetto, condannare in solido la ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. a pagare e rifondere alla convenuta tutte le somme che la ~~XXXXXXXXXX~~ dovesse essere tenuta a pagare nel presente giudizio, comprensive di interessi, rivalutazione, spese di lite, competenze ed onorari; in ogni caso condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite, competenze e/o onorari di questo grado di giudizio”*.

Istaurato il contraddittorio, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione della responsabilità configurabile in capo alle società convenute.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile”* (Cass. Sez. 3, sent. n.21508 del 18/10/2011; Sez. 3, sent. n. 8935 del 12/04/2013).

Al riguardo, occorre ricordare che la responsabilità sancita dall'art 2051 c.c. – fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo

potere fisico del soggetto sulla cosa – sorge per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi. Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione *iuris tantum* di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in Giust. Civ. Mass. 1985, fasc. 1).

Pertanto, l’art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l’insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno, secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dell’art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sul bene, per cui se un danno si verifici nell’ambito del dinamismo ad esso connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode la presunzione *iuris tantum* di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. Civ. mass. 1982, fasc. 5).

Nel caso di danno cagionato da cose in custodia, inoltre, l’art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa – considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificatamente pericolose – senza doversi provare anche l’esclusione, nel concreto determinismo dell’evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili. (Cass. Civ. 6407/1987 in giust. Civ. mass. 1987,

fasc. 7)

Premesso quanto sopra, deve, altresì evidenziarsi, in tema di nesso di causalità, che l'interruzione dello stesso si verifica se la condotta della vittima, pur inserendosi nelle serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (v. Cass. Civ. 8096/2006 in Giust. Civ. Mass. 2006, 4) e che la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento dev'essere ricollegato in nesso eziologico (Cass. Civ. 10434/1998 in Giust. Civi. Mass. 1998, 2137).

Nel caso di specie, il primo Giudice ha rilevato, in sede istruttoria, come il sinistro sia avvenuto per la presenza di ghiaccio sul tratto di pavimentazione percorsa dalla resistente, a cui l'attrice non prestava la dovuta attenzione, mantenendo un comportamento poco prudente.

Deve, a tal fine, essere richiamato, quanto all'onere di prudenza ed attenzione posto a carico dell'attrice, il principio di autoresponsabilità, affermato di recente dalla Corte Costituzionale, per il quale gli utenti di beni sia pubblici che privati, sono tenuti ad una particolare attenzione nell'uso di tali beni e tale onere non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme a destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto non solo alle caratteristiche di ciascuno di essi, ma anche alle particolari condizioni di pericolo che possono assumere in determinate condizioni, di cui l'utente sia a conoscenza.

Pertanto, la responsabilità per l'accaduto va imputata esclusivamente alla parte ricorrente, in quanto la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità delle odierne resistenti, dato che, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso

l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. Sez. III, sent. N. 11946 del 16/05/2013).

Nel caso di specie, come statuito dal Giudice di Pace: *“la presenza di ghiaccio sulla pavimentazione è da considerarsi evento del tutto visibile e per nulla imprevedibile, così come la possibilità di scivolamento ed anche di caduta a terra”*.

Invero, tutti i testi escussi in giudizio hanno dichiarato che il pavimento appariva ghiacciato, per cui la presenza dell'insidia era evidente. Invero, la sig.ra ██████████ ha dichiarato “al momento in cui si è verificato l'accaduto mi ricordo che non stava piovendo, ma a terra era gelato”; la sig.ra ████████ ha affermato “non pioveva ma probabilmente aveva piovuto di notte e il pavimento appariva ghiacciato” e la sig.ra ████████ ha riferito “In quel momento non pioveva ma la pavimentazione appariva ghiacciata”.

La scivolosità degli scalini, pertanto, non era legata alla struttura degli stessi ma alla presenza di un elemento esterno, il ghiaccio appunto, che li rendeva pericolosi. Peraltro non sono state riferite circostanze particolari, quali temperature particolarmente rigide, neviccate o altro, tali da rendere prevedibile l'insorgenza del pericolo e da obbligare il proprietario della cosa ad una manutenzione più intensa. Le testimonianze hanno dichiarato – contrariamente a quanto riferito dall'attrice - che al momento del sinistro non pioveva ma che aveva piovuto durante la notte, per cui doveva ritenersi necessaria una particolare prudenza. L'eventuale presenza o l'esatta manutenzione delle strisce di ardesia non sarebbe stata idonea ad evitare la caduta in quanto le stesse sarebbero state, verosimilmente, coperte dal ghiaccio formatosi.

Ne discende l'infondatezza del ricorso proposto dall'odierna appellante con conseguente rigetto del medesimo.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU.,

sentenza 12.10.2012 n° 17405), tenendo conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.

Sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento a carico dell'appellante previsto dall'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'appello;
- Da atto che sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento a carico dell'appellante previsto dall'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002;
- Condanna l'appellante a pagare agli appellati le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna, nella somma di Euro 1000.00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Viterbo, 30 maggio 2022

IL GIUDICE

D.ssa Maria Carmela Magarò